



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 10-05-2016

DIRIGENTE

SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

**Progetto di legge
"Riforma dell'Ordinamento Penitenziario"**

**TITOLO I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Finalità - Ambito di applicazione)**

1. La presente legge disciplina l'ordinamento penitenziario nella Repubblica di San Marino.
2. Ai fini della presente legge si intendono detenuti:
 - a) i soggetti che, a seguito di una condanna definitiva, si ritrovano ristretti in carcere per espiare la pena alla prigionia loro comminata;
 - b) i soggetti sottoposti al regime di carcerazione preventiva, per i quali vale il rigoroso principio di essere considerati innocenti sino alla sentenza di condanna definitiva. Per essi valgono le disposizioni contenute nella presente legge, fatte salve speciali deroghe dettate dal Magistrato Inquirente;
 - c) i soggetti sottoposti all'esecuzione di misure di sicurezza detentive (internati), eventualmente anche congiuntamente alla pena della prigionia.
3. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto, con le opportune cautele.

**Art. 2
(Istituzione della U.O. Ufficio Esecuzione penale)**

1. E' istituita l'Unità Organizzativa (U.O.) Ufficio Esecuzione Penale, che afferisce al Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.
2. La missione e le funzioni della U.O. Ufficio Esecuzione Penale sono definite nell'allegato A della presente legge.

**CAPO II
PRINCIPI DIRETTIVI E AMMISSIONE**

**SEZIONE I
PRINCIPI DIRETTIVI**

**Art. 3
(Principi generali)**



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

1. Le persone private della libertà sono trattate nel rispetto dei diritti umani.
2. Esse conservano tutti i diritti che non sono stati sottratti loro, secondo la legge, dalle decisioni che le condannano ad una pena di carcerazione o le sottopongono a custodia cautelare.
3. Le restrizioni imposte alle persone private della libertà devono ridursi allo stretto necessario e sono proporzionate ai legittimi obiettivi per i quali sono state imposte.
4. La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione che violino i diritti umani.
5. La vita in carcere si allinea quanto più rigorosamente possibile agli aspetti positivi della vita all'esterno del carcere.
6. Qualsiasi detenzione è gestita in maniera da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone private della libertà.
7. La collaborazione con i Servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile alla vita penitenziaria sono incoraggiate.

Art. 4

(Ispezioni annuali)

1. Il carcere è oggetto di regolari ispezioni annuali. Il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato per la Giustizia nonché della Segreteria di Stato per la Sanità e per l'intera durata della legislatura, nomina due esperti con specifiche funzioni ispettive, al fine di verificare se il carcere sia gestito in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge nonché secondo le normative internazionali cui la Repubblica di San Marino ha aderito o conformemente alle raccomandazioni di organismi internazionali riconosciute dalla Repubblica di San Marino.
2. Gli esperti di cui al comma 1, riferiscono senza indugio al Congresso di Stato su ciascuna ispezione svolta, con propria relazione scritta da depositarsi presso la Segreteria di Stato per la Giustizia.
3. La relazione di cui al comma 2 è portata all'esame del Congresso di Stato dalla Segreteria di Stato per la Giustizia, per l'adozione di eventuali provvedimenti. Dopo il pertinente esame in Congresso di Stato, la Segreteria di Stato per la Giustizia cura, altresì, la pubblicazione della relazione stessa sul proprio sito internet.

Art. 5

(Cittadini stranieri)

1. I detenuti cittadini stranieri sono informati immediatamente, in una lingua a loro comprensibile, del diritto di prendere contatto con i loro rappresentanti diplomatici o consolari e ragionevoli agevolazioni sono concesse loro a tal fine.
2. I detenuti cittadini di uno Stato che non ha rappresentanti diplomatici o consolari nonché i rifugiati e gli apolidi beneficiano delle stesse facilità e sono autorizzati a



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

rivolgersi ai rappresentanti dello Stato incaricato dei loro interessi o ad ogni altra autorità nazionale o internazionale la cui missione è di proteggere tali interessi.

3. Ai detenuti cittadini stranieri sono fornite le informazioni specifiche sull'assistenza legale, eventualmente anche tramite l'ausilio di un interprete.

4. I detenuti stranieri sono, altresì, informati della circostanza che, ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del codice penale, in caso di condanna definitiva alla prigionia superiore ai sei mesi, la pena può essere scontata all'estero, tranne quando l'ordinamento estero preveda pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque atti che configurino violazione di uno dei diritti fondamentali della persona o quando possa essere applicata la pena di morte.

Art. 6

(Trattamento e rieducazione)

1. Il trattamento penitenziario è conforme ad umanità e assicura il rispetto della dignità della persona.

2. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose.

3. Nell'istituto penitenziario sono mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni, a meno che non sussistano specifiche esigenze stabilite dall'Autorità giudiziaria.

4. I detenuti sono chiamati o indicati con il proprio nome.

5. Il trattamento delle persone sottoposte a misure cautelari detentive è rigorosamente informato al principio che essi sono considerati innocenti sino alla condanna definitiva e consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.

6. Nei confronti dei condannati e degli internati è attuato un trattamento rieducativo-riabilitativo che tenda, anche attraverso i contatti con il mondo esterno, al reinserimento sociale degli stessi.

7. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo.

Art. 7

(Permanenza all'aperto)

1. Ai detenuti è consentito permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta negli appositi spazi destinati alla permanenza all'aperto.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

2. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali e temporanei.
3. La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano casi particolari, ed è dedicata se possibile ad esercizi fisici.

**SEZIONE II
AMMISSIONE**

**Art. 8
(Ammissione)**

1. Nessuna persona può essere ammessa o trattenuta in carcere senza un provvedimento di carcerazione valido, conformemente alla legge.
2. Al momento dell'ammissione sono registrate le seguenti informazioni riguardanti ogni nuovo giunto:
 - a) dati relativi all'identità;
 - b) motivi della sua detenzione e indicazione dell'autorità competente che l'ha decisa;
 - c) data e ora della sua ammissione;
 - d) elenco degli effetti personali;
 - e) qualsiasi lesione visibile e qualsiasi lagnanza sui maltrattamenti precedenti;
 - f) fatti salvi gli obblighi relativi al segreto medico, ogni notizia sullo stato di salute che sia significativa per il benessere fisico e mentale del nuovo giunto o delle altre persone ristrette.
3. All'atto dell'ammissione ed ogni volta sia necessario, il personale penitenziario informa il detenuto - se necessario con l'ausilio di un traduttore-interprete, in una lingua al detenuto stesso comprensibile - del regolamento interno al carcere, delle disposizioni sulla disciplina nonché dei suoi diritti e doveri in carcere. Al detenuto è, altresì, consegnata una guida informativa - tradotta in una lingua allo stesso comprensibile - con indicazioni utili ed essenziali sugli aspetti della vita nel luogo di detenzione.
4. Ogni detenuto è, inoltre, informato del diritto di avvalersi di un avvocato e del diritto di richiedere l'assistenza di un medico, anche di sua scelta o di propria fiducia e a proprie spese. E', altresì, avvisato del diritto di informare un parente o terzi del proprio stato di detenzione. Delle intervenute comunicazioni è predisposto apposito verbale - sottoscritto dall'interessato, al quale ne è rilasciata copia - da archiviare per le successive verifiche del caso.
5. Ad ogni detenuto è, altresì, consegnata una copia, redatta in una lingua a lui comprensibile, della legge di ordinamento penitenziario e del regolamento interno del carcere.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Art. 9

(Oggetti appartenenti ai detenuti)

1. Gli oggetti che non possono rimanere in possesso di un detenuto, in virtù di quanto disposto dal regolamento interno, sono depositati in luogo sicuro all'atto dell'ammissione in carcere.
2. Il detenuto, i cui oggetti siano depositati in luogo sicuro ai sensi del comma 1, ne firma l'inventario appositamente stilato.
3. La Direzione della U.O. Ufficio Esecuzione Penale prende adeguate misure per conservare detti oggetti in buone condizioni. Qualora gli oggetti siano deperibili od in condizioni igienico sanitarie precarie e risulti necessario procedere alla relativa distruzione, la circostanza è riportata nel fascicolo personale e il detenuto ne è adeguatamente informato.
4. Se un detenuto è in possesso di farmaci all'atto dell'ammissione, la Direzione dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale, informa immediatamente il medico che dispone circa le modalità di somministrazione.

Art. 10

(Spese per le esecuzioni delle pene)

1. Il detenuto partecipa alle spese per l'esecuzione delle pene e delle misure cautelari detentive, in ragione dei propri redditi da lavoro o redditi di altra natura, secondo la misura e le modalità determinate nel regolamento penitenziario.

CAPO III

CONDIZIONI GENERALI

SEZIONE I

STRUTTURA PENITENZIARIA

Art. 11

(Caratteristiche dell'edificio penitenziario)

1. L'edificio penitenziario è realizzato in modo tale da accogliere un numero di detenuti nel rispetto degli standard internazionali, secondo quanto indicato all'articolo 12.
2. L'edificio penitenziario è dotato, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale anche di locali e di attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, d'istruzione scolastica e professionale, ricreative, sportive, religiose, culturali e di ogni altra attività in comune.
3. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici ed essere dotati di adeguati servizi igienici.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Art. 12

(Locali di soggiorno e pernottamento)

1. I locali di detenzione e, in particolare, quelli che sono destinati all'alloggio dei detenuti durante la notte, soddisfano le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata. Corrispondono inoltre alle condizioni minime richieste in materia di salute e di igiene, considerando le condizioni climatiche, specie per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria, il riscaldamento e l'aerazione.
2. Negli spazi in cui vivono, lavorano o si riuniscono i detenuti:
 - a) le finestre sono abbastanza grandi perché i detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali, e per consentire l'ingresso di aria fresca, a meno che non esista un adeguato sistema di climatizzazione;
 - b) la luce artificiale rispetta le norme tecniche riconosciute in materia;
 - c) un adeguato sistema di citofoni permette ai detenuti di contattare, in qualsiasi momento, il personale.
3. I locali destinati alla vita comune sono di ampiezza sufficiente e in linea con gli standard internazionali, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale.
4. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di un posto letto. Eventuali celle atte ad un uso collettivo, possono essere occupate solo da detenuti riconosciuti idonei a coabitare. Ogni cella è dotata di un adeguato servizio igienico, che assicuri e protegga l'igiene e l'intimità dei detenuti.
5. E' messa a disposizione adeguata biancheria da letto, decorosa, conservata in modo corretto e sostituita a intervalli abbastanza ravvicinati per garantirne la pulizia.
6. Le celle o altri locali destinati ad un detenuto al momento della sua ammissione devono essere puliti e igienizzati.

**SEZIONE II
IGIENE E ALIMENTAZIONE**

Art. 13

(Pulizia dei locali)

1. Tutti i locali del carcere sono ben tenuti e puliti in qualsiasi momento.
2. I detenuti si occupano della pulizia e della cura proprio alloggio.
3. La Direzione della U.O. Ufficio Esecuzione Penale fornisce il materiale necessario per rendere igienicamente idonei gli alloggi. Controlla, inoltre, le condizioni igieniche dei locali di cui ai commi 1 e 2.

Art. 14

(Vestiaro e corredo)



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

1. I detenuti sono tenuti alla pulizia e alla cura della propria persona e dei propri indumenti.
2. Ciascun soggetto è fornito di biancheria e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
3. I detenuti possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo, nel rispetto delle esigenze degli altri soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.
4. L'istituto penitenziario provvede a fornire, anche grazie all'ausilio di organizzazioni volte alla promozione della carità per lo sviluppo umano, decorosi abiti civili adatti al clima, qualora i detenuti non siano in condizioni di provvedervi a proprie spese.
5. Detti abiti non possono in alcun caso essere degradanti, umilianti o indicare la condizione di persona ristretta in carcere.

Art. 15

(Igiene personale)

1. È assicurato l'uso adeguato e sufficiente di bagni e/o docce, ad una temperatura adatta al clima, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona, secondo i precetti generali di igiene.

Art. 16

(Alimentazione)

1. E' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, allo stato di salute, alla condizione fisica, alla religione, alla cultura, alla natura del lavoro svolto.
2. La quantità e la qualità del vitto giornaliero è determinata sulla base di apposite tabelle stabilite dal servizio dietologico dell'Istituto Sicurezza Sociale (di seguito ISS).

Art. 17

**(Ricezione, acquisto e possesso di oggetti
e di generi alimentari)**

1. Il regolamento penitenziario stabilisce i generi e gli oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla cura della persona e all'espletamento delle attività trattamentali, culturali, ricreative e sportive, tenendo in considerazione anche le nuove strumentazioni tecnologiche.
2. E' vietato il possesso di denaro.
3. E' consentita la ricezione di pacchi, contenenti generi di abbigliamento, ovvero nei casi e nelle modalità stabilite dal regolamento penitenziario, anche generi alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede di controllo.
4. Tutti gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze della persona.

 7



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

CAPO IV
SERVIZIO SANITARIO E SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA

Art. 18
(Servizio Sanitario)

1. Il servizio medico, infermieristico, farmaceutico e psichiatrico è garantito dall'ISS. Le cure mediche sono erogate con gli stessi standard utilizzati fuori dal carcere.
2. L'assistenza medica, presso il carcere, è assicurata da un medico designato ogni anno, tra il proprio personale, dalla Direzione UOC Cure primarie e salute territoriale dell'ISS.
3. All'atto dell'ingresso nel carcere i detenuti sono sottoposti a visita medica generale, ivi inclusi eventuali esami strumentali richiesti dalla stessa visita, allo scopo di accertare malattie fisiche, psichiche o contagiose.
4. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto penitenziario, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati. Il medico deve visitare con regolarità, e comunque secondo le necessità, gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta.
5. Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici specialistici, i detenuti sono trasferiti, con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione o del Magistrato inquirente, nell'Ospedale di Stato.
6. I detenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose gravi e pericolose per la salute pubblica, sono trasferiti in adeguate sezioni dell'Ospedale di Stato.
7. I detenuti possono richiedere di essere visitati, a proprie spese, da un medico di loro fiducia.
8. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia del servizio pubblico dell'ISS o, a proprie spese, da professionisti esterni. Il parto deve essere effettuato in luogo di cura esterno al carcere. È, altresì, assicurata l'assistenza pediatrica dei minori di madri detenute.
9. Il Direttore Sanitario dell'ISS, o un suo delegato, visita almeno due volte l'anno la struttura penitenziaria allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario e l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal medico responsabile della struttura carceraria.
10. La somministrazione dei farmaci è un atto professionale sanitario che va effettuato da personale infermieristico dell'ISS. La somministrazione della terapia farmacologica rispetta le normali regole di sicurezza igienica ed avviene secondo le modalità previste dal regolamento penitenziario.
11. I farmaci personali del detenuto sono restituiti alla persona al momento dell'uscita in libertà o posti al seguito in caso di trasferimento in altri istituti o strutture o, se ciò

 8



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

non fosse possibile, eliminati secondo le regole che presiedono allo smaltimento dei prodotti farmaceutici.

Art. 19

(Sorveglianza epidemiologica)

1. Il medico del carcere informa i nuovi giunti circa la natura della trasmissione delle infezioni da virus per via sessuale o sanguigna e mette al corrente dei metodi e delle precauzioni utili a prevenire la diffusione. A tale scopo, utili informazioni sono, altresì, contenute nella guida informativa di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 18, comma 3, ai detenuti, per tutta la durata della pena, è riconosciuta la possibilità di effettuare, in forma riservata, i test per infezioni da virus per via sessuale o sanguigna. Prima e dopo i test i detenuti devono poter contare su un'apposita terapia psicologica di supporto. I risultati dei test sono consegnati ai detenuti in forma riservata, da personale sanitario esperto, a prescindere dal loro esito.
3. Il personale sanitario qualificato dell'ISS fornisce con regolarità ai detenuti e al personale carcerario informazioni basilari sulla trasmissione delle infezioni da virus per via sessuale o sanguigna.

CAPO V

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI INERENTI IL TRATTAMENTO

Art. 20

(Individualizzazione del trattamento)

1. Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.
2. Nei confronti dei condannati è predisposta l'osservazione della personalità, da parte di uno psicologo dell'ISS.
3. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso di essa. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di comprovata impossibilità, al condannato e all'internato è favorito l'accesso al lavoro secondo quanto disposto agli articoli 25 e seguenti.
4. Per ciascun condannato sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma personalizzato, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

5. Il programma personalizzato di intervento è proposto dal Gruppo di Osservazione e Trattamento (in seguito GOT), formato:

- a) dal direttore dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale;
- b) dall'assistente sociale;
- c) dall'educatore;
- d) dal medico del carcere e dallo psicologo dell'ISS di cui al comma 2;
- e) da un rappresentante degli operatori specializzati penitenziari.

6. In sede di osservazione il GOT può acquisire dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e può procedere allo svolgimento di colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base dei dati acquisiti, finalizzati a stimolare il processo di revisione critica sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse nonché sulle possibili azioni di riparazione.

6. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del programma personalizzato e i suoi risultati.

Art. 21

(Assegnazioni e raggruppamenti)

1. Il numero dei detenuti nell'istituto e nelle sezioni è limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.
2. L'assegnazione nelle celle del carcere è disposta con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.
3. E' assicurata la separazione dei soggetti sottoposti a misure di custodia preventiva dai condannati e internati e dei giovani al di sotto dei venticinque anni dagli adulti.
4. E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
5. Le donne sono ospitate in apposita sezione del carcere.
6. Una sezione (cd. Sezione ad alta sicurezza) è destinata ad accogliere detenuti considerati portatori di un rischio per la sicurezza particolarmente alto e che quindi richiedono condizioni speciali di detenzione.

Art. 22

***(Partecipazione della comunità esterna
all'azione risocializzante e rieducativa)***

1. La finalità del reinserimento sociale dei detenuti è perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione risocializzante e rieducativa.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

2. Sono ammessi a frequentare l'istituto penitenziario con l'autorizzazione e secondo le direttive del Giudice dell'Esecuzione, sentita la Direzione della U.O. Ufficio Esecuzione Penale, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
3. Le persone indicate nel comma 2 operano sotto il controllo della Direzione della U.O. Ufficio Esecuzione Penale.

Art. 23

(Colloqui, corrispondenza e informazione)

1. I detenuti sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con terzi anche al fine di compiere atti giuridici.
2. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
3. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i famigliari e con la sfera amicale, fatte salve particolari disposizioni restrittive del magistrato, nonché con il difensore di fiducia.
4. La struttura penitenziaria pone a disposizione dei detenuti che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
5. Il Giudice dell'Esecuzione può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli condannati sia sottoposta a visto di controllo della Direzione dell'U.O. Esecuzione penale. Può, inoltre, disporre limitazioni nella corrispondenza, nella ricezione della stampa e nel ricevimento di visite.
6. Può essere autorizzata nei rapporti con i famigliari e in casi particolari, con terzi, la corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste da singoli provvedimenti del magistrato.
7. Per i soggetti sottoposti a misure di custodia cautelare preventiva, i permessi di colloquio, il visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza del Magistrato Inquirente che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, e del Giudice dell'Esecuzione, dopo detta pronuncia.
8. I detenuti sono autorizzati a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri in libera vendita all'esterno e di avvalersi di altri mezzi di informazione, salvo diverso provvedimento del magistrato.

**SEZIONE II
ISTRUZIONE –
FORMAZIONE CULTURALE E PROFESSIONALE**

Art. 24



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

(Istruzione e formazione)

1. E' agevolato il compimento di corsi d'istruzione a livello di scuola dell'obbligo, di corsi di formazione professionale e di corsi universitari ed equiparati. È favorita, laddove possibile, la frequenza ai corsi per videoconferenza.
2. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono curati dagli organi del Dipartimento Istruzione e dalla Direzione della U.O. Ufficio Esecuzione Penale. Per lo svolgimento dei programmi, può essere utilizzato d'intesa con la Direzione della U.O. Ufficio Esecuzione Penale il contributo, anche volontario, di persone qualificate che operano sotto la responsabilità di enti pubblici e privati. La Direzione dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale fornisce locali e attrezzature adeguate.
3. La Direzione dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale cura che venga data adeguata informazione ai detenuti dello svolgimento dei corsi favorendone la più ampia partecipazione.
4. L'istituto penitenziario è fornito di una biblioteca costituita da libri e periodici, cui è assicurato l'accesso con piena libertà di scelta delle letture. È, altresì, favorito l'accesso al prestito di libri dalla Biblioteca di Stato.
5. Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

**SEZIONE III
ATTIVITA' LAVORATIVE**

**Art. 25
*(Lavoro interno)***

1. Il lavoro in carcere è considerato un elemento positivo del programma di trattamento e in nessun caso può essere imposto come una punizione.
2. L'organizzazione e i metodi di lavoro nel carcere devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
3. Laddove possibile, ai detenuti e soprattutto ai giovani detenuti, è proposto un lavoro che comprenda una formazione professionale. Detto lavoro deve consentire, per quanto possibile, di conservare o di accrescere la capacità del detenuto stesso di guadagnarsi da vivere dopo l'uscita dal carcere.
4. Sono garantite tutte le protezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo le leggi vigenti.
5. Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro. Sono garantiti il riposo festivo, il congedo ordinario, la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti che lavorano, sono inoltre dovuti, per le persone a carico, gli assegni famigliari nella misura e secondo le modalità di legge. Gli assegni familiari



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.

6. Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si tiene conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, dei carichi familiari, della professionalità nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle di cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

7. Sono esclusi dall'assegnazione di cui al comma 6, i detenuti che:

a) con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine nell'istituto;

b) con violenza o minaccia impediscano le attività di altri detenuti;

c) nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

8. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Direzione, ed è comunicato senza indugio al Magistrato. Il provvedimento di esclusione non può essere superiore ai sei mesi, prorogabile in misura non superiore ogni volta a tre mesi.

9. Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere secondo le modalità e la misura indicata dal regolamento.

10. Le attività lavorative sono organizzate, se possibile, in ambienti esterni alla sezione detentiva, attrezzati anche con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario di lavoro.

11. La Direzione - e ciò anche a parziale modifica dell'articolo 205 bis, comma 1, punto 2) del codice di procedura penale - stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire ai detenuti opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. La Direzione stipula, quindi, con il singolo detenuto interessato, apposito contratto di lavoro penitenziario a tempo determinato, rinnovabile annualmente o per frazioni di anno.

12. I detenuti che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

**Art. 26
(Lavoro esterno)**

1. Con provvedimento del Magistrato, previa valutazione positiva del comportamento in carcere e della adesione al trattamento personalizzato, i detenuti possono essere assegnati al lavoro all'esterno, in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti e laddove non sia possibile assicurare lavoro interno.

2. I detenuti assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Il Magistrato, nel



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

provvedimento di cui al comma 1, può dettare altresì particolari prescrizioni per il controllo del detenuto.

3. Il lavoro esterno si svolge sotto il diretto controllo della Direzione, che può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

**Art. 27
(Attività necessarie al funzionamento
della vita interna dell'istituto)**

1. Eventuali attività necessarie al funzionamento della vita interna dell'istituto, quali a titolo esemplificativo servizi di istituto, servizi di manutenzione ordinaria del fabbricato, mansioni tipiche ed esclusive dell'ambiente penitenziario, proposte dalla Direzione e liberamente accolte e svolte dal detenuto, costituiscono oggetto di valutazione positiva del comportamento in carcere del detenuto stesso e della sua adesione al trattamento personalizzato anche ai fini della concessione delle licenze di cui all'articolo 106 c.p.

**Art. 28
(Conto)**

1. Il conto dei detenuti è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi delle disposizioni contenute nella presente sezione, dal denaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto o inviato dalla famiglia e da terzi.

2. Le somme di cui al comma 1, producono a favore del detenuto interessi legali.

3. Il conto è amministrato dalla U.O. Ufficio Esecuzione Penale.

4. Il regolamento prevede le modalità del deposito e stabilisce la parte di denaro disponibile al detenuto per acquisiti autorizzati di oggetti personali, per invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dall'Istituto.

**SEZIONE IV
RELIGIONE E PRATICHE DI CULTO -
ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE**

**Art. 29
(Religione e pratiche di culto)**

1. Al fine di assicurare al detenuto una piena libertà religiosa, è garantita, in un'ottica di pluralismo religioso, la piena libertà di professare la propria fede religiosa, di avvalersi dell'assistenza spirituale, di istruirsi in essa, di praticarne i riti purché non siano contrari alla legge, e siano compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento.

2. E' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. E' addetto almeno un cappellano.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

3. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Art. 30

(Attività culturali, ricreative e sportive)

1. All'interno della struttura penitenziaria sono favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative compatibili con gli spazi carcerari e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti.

CAPO VI

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA

Art. 31

(Relazioni con la famiglia)

1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con le famiglie.

2. La Direzione dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale predispone il programma d'intervento per la cura dei rapporti dei detenuti con le loro famiglie.

3. Particolare attenzione è dedicata alle problematiche conseguenti all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare e a facilitare il mantenimento di un valido rapporto, laddove possibile, con i figli specie in età minore nonché a preparare il rientro in ambito familiare e nel contesto di vita del soggetto.

4. Al fine di facilitare una corretta comunicazione dei familiari con la Direzione dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale è consegnata una guida informativa con indicazioni utili sulle modalità di relazione e sulle procedure da seguire, tradotta in una lingua ad essi comprensibile.

5. A tal fine la Direzione dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale, con il consenso del Giudice dell'esecuzione, può autorizzare la visita da parte delle persone che ne facciano richiesta a trascorrere parte della giornata insieme al detenuto in locali appositamente predisposti e adeguatamente attrezzati in caso di figli minori.

Art. 32

**(Comunicazioni dello stato di detenzione,
delle malattie e dei decessi)**

1. Ogni detenuto ha il diritto di informare entro due ore, i congiunti o le altre persone dallo stesso eventualmente indicate - nell'apposito verbale di avvenuta comunicazione, da parte degli appartenenti alle forze di polizia, del diritto di avvisare un parente o terzi della privazione della propria libertà di movimento, del diritto di avvalersi di un avvocato e del diritto di disporre di un medico, anche di propria fiducia



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

- della sua detenzione o del suo trasferimento in altro istituto, come pure di qualsiasi malattia o lesione grave di cui soffre.
- 2. La Direzione dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale informa immediatamente la famiglia o il parente più stretto ed eventualmente ogni altra persona indicata dal detenuto, nel verbale di cui al comma 1, di grave infermità fisica o psichica o di decesso.
- 3. Al detenuto è, altresì, comunicata, appena ricevuta, la notizia del decesso o della grave infermità fisica o psichica delle persone di cui al comma 2.

**Art. 33
(Permessi)**

- 1. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai detenuti può essere concesso il permesso di recarsi a visitarli con le cautele previste dal regolamento interno.
- 2. Il permesso può essere concesso anche in caso di gravi motivi di salute del detenuto. Tali permessi, specifici e limitati, possono essere concessi di volta in volta dal Giudice, ciascuno per un periodo massimo di cinque giorni previa domanda dell'interessato.
- 3. Il permesso è concesso dal Giudice dell'Esecuzione o dal Magistrato Inquirente.
- 4. Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi.

**CAPO VII
REGIME PENITENZIARIO**

**Art. 34
(Norme di condotta dei detenuti - obbligo
di risarcimento del danno)**

- 1. I detenuti all'atto del loro ingresso in carcere e ogni qualvolta sia necessario, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.
- 2. Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria. A tale scopo in ogni cella nonché nelle aree comuni è affissa copia della presente legge e del regolamento interno.
- 3. In caso di detenuto straniero copia del testo consolidato della legge sull'ordinamento penitenziario e del regolamento interno sono messe a disposizione tradotte in una lingua a lui comprensibile.
- 4. A ciascun detenuto è, inoltre, consegnata una guida informativa tradotta in una lingua ad essi comprensibile, contenente utili informazioni per aiutarli a mantenere un livello di vita accettabile e dignitoso.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

5. I detenuti devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

6. I detenuti che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

**Art. 35
(Isolamento)**

1. All'interno della struttura penitenziaria, l'isolamento continuo è ammesso:

a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

b) per gravi ragioni disciplinari, motivate dal Giudice dell'Esecuzione, sulla base di articolata segnalazione della Direzione del carcere.

2. Il periodo di isolamento giudiziario, a seconda delle ragioni per il quale viene comminato, può durare per un massimo di dieci giorni.

3. L'isolamento dei detenuti deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte di un medico e/o di un infermiere qualificato, con vigilanza continua e ad intervalli di trenta minuti, da parte del personale del carcere. L'isolamento ed ogni controllo effettuato sono, inoltre, annotati su apposito Registro.

4. Le celle di isolamento devono avere le medesime caratteristiche di quelle di cui all'articolo 12.

**Art. 36
(Perquisizione personale e delle celle)**

1. I detenuti all'atto dell'ingresso in carcere devono essere sottoposti a perquisizione personale.

2. I detenuti, possono essere, altresì, perquisiti in ogni momento per motivi di sicurezza.

3. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della persona umana da parte di un membro del personale dello stesso sesso del detenuto. Nell'ambito di una perquisizione ritenuta necessaria nelle cavità corporali, questa può essere effettuata soltanto da un medico o eventualmente da personale sanitario.

4. La perquisizione delle celle deve essere effettuata con rispetto delle cose di appartenenza dei detenuti. Il detenuto deve essere presente alla perquisizione dei propri effetti personali, salvo diverse indicazioni dell'Autorità giudiziaria.

5. Nei casi di particolare urgenza, il personale del carcere procede alla perquisizione, previa tempestiva comunicazione alla Direzione, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza stessa. Di ciò ne è fatta menzione nel Registro delle perquisizioni.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Art. 37

(Diritto di istanze o reclami)

1. I detenuti possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:
 - a) alla Direzione dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale;
 - b) all'autorità giudiziaria e sanitaria;
 - c) ai Capitani Reggenti.
2. La Direzione della U.O. Ufficio Esecuzione Penale, sotto la propria responsabilità, inoltra, senza indugio, la domanda all'autorità giudiziaria e sanitaria e ai Capitani Reggenti.
3. Il detenuto ha diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, dei provvedimenti adottati o dei motivi che hanno determinato il mancato accoglimento della propria istanza o reclamo.

Art. 38

(Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione)

1. Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza attiva o passiva, all'esecuzione degli ordini legittimamente impartiti o al fine di garantire l'incolumità dello stesso detenuto.
2. Dell'uso della forza fisica o dei mezzi di coercizione deve essere informato con immediatezza il Giudice dell'Esecuzione o il Magistrato Inquirente.
3. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato da parte del personale medico-sanitario specialistico.
4. Gli operatori penitenziari in servizio all'interno del carcere non possono portare armi salvo urgenza operativa.
5. Il regolamento interno stabilisce dettagliate procedure disciplinanti il ricorso alla forza, precisando:
 - a) i vari tipi concepibili di ricorso alla forza;
 - b) le circostanze nelle quali ogni tipo di ricorso alla forza è autorizzato;
 - c) i membri del personale abilitati ad applicare i vari tipi di ricorso alla forza;
 - d) il livello di autorità richiesto per decidere il ricorso alla forza;
 - e) le relazioni da redigere dopo ogni ricorso alla forza.

Art. 39

(Trasferimenti)

1. I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze del carcere, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.
2. I detenuti sono trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del denaro risultante dal conto.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

3. Il detenuto, prima di essere trasferito, è sottoposto a perquisizione personale ed è visitato dal medico, che ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle condizioni che rendono possibile sopportare il viaggio o che non lo consentono.
4. All'atto del trasferimento la Direzione consegna al detenuto gli oggetti personali che egli intende portare con sé.
5. L'operatore penitenziario con funzioni di capo scorta riceve in consegna dalla Direzione:
 - a) la cartella personale;
 - b) il certificato sanitario;
 - c) l'elenco degli oggetti costituenti il bagaglio personale;
 - d) il denaro in tutto o in parte, come fondo disponibile e la certificazione dell'ammontare del denaro.

**Art. 40
(Traduzioni)**

1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro all'interno del territorio, di soggetti detenuti, internati, imputati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.
2. Le traduzioni dei detenuti sono eseguite, con mezzi idonei e attrezzati per l'uso del trasporto in sicurezza, nel più breve tempo possibile, con le modalità stabilite dal regolamento. Se trattasi di donne, la traduzione va effettuata con l'assistenza di personale femminile.
3. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.
4. Nelle traduzioni individuali l'uso di manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso di manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato.
5. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria, che detta le conseguenti prescrizioni.

**Art. 41
(Dimissione)**

1. La dimissione dei detenuti è eseguita senza indugio dalla Direzione della U.O. Esecuzione penale in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria. La data e l'ora della scarcerazione sono messe per iscritto.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

2. La Direzione dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale dà notizia dell'avvenuta dimissione al Giudice dell'Esecuzione e all'ISS comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.
3. La Direzione informa anticipatamente della dimissione il Giudice dell'Esecuzione.
4. All'atto della dimissione vengono consegnati alla persona, il denaro e gli oggetti di sua proprietà. Il detenuto deve firmare una liberatoria relativamente ai beni restituiti.
5. Sono prese disposizioni per assicurarsi che ogni detenuto liberato disponga dei necessari documenti e carte di identità, e che riceva un aiuto nella ricerca di un alloggio adeguato e di un lavoro.
6. Il detenuto deve, altresì, essere provvisto dei mezzi indispensabili immediatamente per la sua sopravvivenza, dotato di abiti decenti e idonei al clima e alla stagione e munito dei mezzi sufficienti per arrivare a destinazione.

Art. 42

(Nascite, matrimoni, decessi)

1. Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in carcere non si fa menzione dell'istituto.
2. La Direzione dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale dà immediata notizia del decesso di un detenuto, di un imputato o di un internato all'Autorità giudiziaria e alla Segreteria di Stato per la Giustizia. terminate le indagini del caso, la salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

**CAPO VIII
ASSISTENZA**

Art. 43

(Assistenza sociale alle famiglie)

1. Il trattamento dei detenuti è integrato, laddove possibile, da un'azione di assistenza sociale alle loro famiglie.
2. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolare il reinserimento sociale.
3. E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Art. 44

(Assistenza post-penitenziaria)

1. I detenuti ricevono un particolare aiuto dalla U.O. Ufficio Esecuzione Penale nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo, in ogni caso non inferiore a tre mesi.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

2. Al fine del reinserimento sociale, l'U.O. Ufficio Esecuzione Penale mantiene i contatti e collabora attivamente con gli organi locali competenti rappresentati nel Consiglio di Aiuto Sociale e con tutti gli enti pubblici e privati che operano nel settore.
3. E' agevolato il definitivo reinserimento nella vita libera, tramite l'azione di assistenza del servizio sociale.
4. I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

**TITOLO II
DIREZIONE E PERSONALE PENITENZIARIO**

**Art. 45
(Direzione del carcere)**

1. La direzione del carcere è affidata, attraverso specifica procedura selettiva di cui alla Legge 31 luglio 2009 n. 107 e al Decreto Delegato 2 agosto 2012 n. 106, a un soggetto qualificato sia per personalità sia per competenze amministrative, per sua formazione e per sua esperienza. Il titolo di studio richiesto, la retribuzione di posizione e le disposizioni particolari per l'incarico sono declinati nell'allegato A.
2. E' garantita una costante collaborazione e una buona comunicazione tra la direzione, gli altri membri del personale, i servizi esterni ed i detenuti.

**Art. 46
(Personale del carcere)**

1. Il fabbisogno di personale della U.O. Ufficio Esecuzione Penale è definito ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188.
2. Sono, altresì, assegnati - per periodi di tempo temporanei predeterminati - alla U.O. Ufficio Esecuzione Penale sulla base di specifico provvedimento congiunto della Direzione dell'U.O. Ufficio Esecuzione Penale stessa e del Direttore Generale dell'ISS, un sociologo, uno psicologo ed un educatore.
3. E' istituito il profilo di ruolo (PDR) dell'operatore specializzato penitenziario (OPSPEN), che è declinato nell'allegato B.
4. Il personale penitenziario è tenuto al rispetto delle norme di deontologia degli agenti pubblici nonché del Codice di etica del personale penitenziario, di cui all'allegato C. L'inosservanza di dette norme è sanzionata, fatta salva l'eventuale applicazione delle norme penali, ai sensi delle vigenti norme di disciplina.

**Art. 47
(Selezione e formazione)**



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

1. Gli operatori specializzati penitenziari sono accuratamente selezionati e adeguatamente formati, nel quadro sia della loro istruzione iniziale sia della loro formazione continua.
2. Il PDR OPSPEN può essere ricoperto mediante:
 - a) apposito corso-concorso selettivo di formazione indirizzato alla copertura del profilo di ruolo ricercato, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali, secondo le disposizioni previste in materia;
 - b) assegnazione di agenti posti in aspettativa dai Corpi di polizia di originaria appartenenza, che abbiano sostenuto specifici percorsi formativi previsti dal PDR OPSPEN. L'assegnazione di cui alla presente lettera è effettuata sulla base di piani e criteri definiti dal Dipartimento di Polizia. Per i soggetti assegnati ai sensi della presente lettera, resta fermo il trattamento economico di cui alla posizione di provenienza, comprensivo delle pertinenti indennità. L'aspettativa concessa ai fini dell'assegnazione di cui alla presente lettera ha durata pari a quella dell'assegnazione e non è soggetta ai limiti temporali previsti dalle norme speciali disciplinanti i singoli Corpi di polizia.
3. Tutto il personale del carcere è selezionato e nominato su basi di uguaglianza e senza alcuna discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche o di altro genere, alla nascita o a qualunque altra situazione. Uomini e donne sono rappresentati in maniera equilibrata all'interno del personale penitenziario.

**Art. 48
(Assistenti volontari)**

1. L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del Giudice dell'Esecuzione, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e al futuro reinserimento nella vita sociale.
2. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'Istituto sotto la guida del responsabile, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA**

**Art.49
(Visite alla struttura carceraria)**

1. Possono accedere alla struttura carceraria senza autorizzazione:
 - a) gli Eccellentissimi Capitani Reggenti;
 - b) i membri del Congresso di Stato;
 - c) i membri del Consiglio Grande e Generale.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere al carcere, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
3. Possono accedere, inoltre, con l'autorizzazione della Direzione della U.O. Ufficio esecuzione penale, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

TITOLO IV
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
E REMISSIONE DEL DEBITO - MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art.50

(Affidamento in prova - modifiche all'articolo 106 bis del codice penale)

L'articolo 106 bis del codice penale è così modificato:

" **106 bis - (Affidamento in prova)**. Nei casi in cui si ritenga che la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, il condannato alla pena della prigionia non superiore a tre anni può essere affidato in prova alla U.O. Ufficio esecuzione penale, fuori dal carcere per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Le persone tossicodipendenti o alcool dipendenti che abbiano in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi possono chiedere in ogni momento di essere affidate in prova alla U.O. Ufficio esecuzione penale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma concordato con il Consiglio di Aiuto Sociale.

L'istanza può essere proposta dal condannato al Giudice dell'Esecuzione anche prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione e ne sospende l'esecuzione.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

All'atto dell'affidamento alla U.O. Ufficio esecuzione penale, è redatto apposito provvedimento in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT), alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al lavoro ed al divieto di frequentare determinati locali.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più Castelli.

Sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel provvedimento può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima, purché la stessa vi consenta espressamente.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate in relazione alle circostanze.

Il GOT controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

La Direzione della U.O. Ufficio Esecuzione Penale, su relazione del GOT, riferisce periodicamente al Giudice dell'Esecuzione, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.”.

Art. 51

(Regime di semilibertà)

1. Il regime di semilibertà consiste nella concessione al detenuto di trascorrere parte del giorno fuori dal carcere per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, come dal programma personalizzato elaborato dal GOT.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52

(Regolamento penitenziario)

1. Il regolamento penitenziario, approvato dal Congresso di Stato, oltre le modalità degli interventi di trattamento e quanto demandato dalla presente legge, disciplina:

- a) l'orario relativo all'organizzazione della vita quotidiana dei detenuti;
- b) gli orari, i turni e le modalità di permanenza all'aperto e nei luoghi comuni;
- c) i tempi e le modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza telefonica;
- d) le attività ricreative, religiose, ludiche e sportive consentite;
- e) i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

2. Il testo consolidato del Regolamento penitenziario è posto a conoscenza dei detenuti, in una lingua loro comprensibile.

Art. 53

(Modifiche agli allegati)

1. Gli allegati A e B della presente legge possono essere modificati con decreto delegato, in linea con quanto previsto rispettivamente dagli articoli 80 e 55, comma 3, della Legge n. 188/2011.

Art. 54

(Disposizioni transitorie)



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

1. Sino all'attivazione e piena operatività della U.O. Ufficio Esecuzione Penale, continuano ad essere svolte dal Servizio Sociale per Adulti in esecuzione di pena (SSAEP), istituito con delibera del Congresso di Stato n. 2 del 19 ottobre 2004, le funzioni allo stesso assegnate dalle vigenti leggi, dal codice penale e da specifiche delibere congressuali. In particolare:

a) occuparsi del trattamento socio-educativo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà favorendo il reinserimento sociale delle persone che hanno subito una condanna definitiva;

b) svolgere, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

c) svolgere indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione dei condannati;

d) proporre all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

e) controllare l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, riferendo all'autorità giudiziaria e proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

f) su richiesta della Direzione dell'istituto carcerario, prestare consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

g) svolgere ogni altra attività allo stesso assegnata da atti normativi in materia carceraria o da specifiche delibere congressuali.

**Art. 55
(Abrogazioni)**

1. Sono abrogati:

a) la legge 29 aprile 1997 n. 44;

b) tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

**Art. 56
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui al Titolo I, Capo III, sezione I si applicheranno a partire dall'attivazione della nuova struttura penitenziaria.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

**Allegato A
UNITA' ORGANIZZATIVA UFFICIO ESECUZIONE PENALE**

1. Missione.

Assicura l'esecuzione dei provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione e del Giudice Inquirente, sia di natura detentiva sia di misure alternative. Garantisce l'ordine all'interno dell'istituto di pena, tutelandone la sicurezza. Partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti.

2. Funzioni.

a) Funzioni esecuzione penale interna:

- 1) curare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e la custodia dei detenuti;
- 2) garantire l'ordine all'interno dell'istituto di pena, tutelandone la sicurezza;
- 3) elaborare piani personalizzati per il trattamento rieducativo e il reinserimento sociale dei detenuti, anche in collaborazione con altre unità organizzative;
- 4) espletare il servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti;
- 5) espletare tutte le funzioni previste da atti normativi in materia carceraria.

b) Funzioni esecuzione penale esterna:

- 1) assicurare il trattamento socio-educativo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, favorendone il reinserimento sociale;
- 2) in previsione dell'applicazione della misura alternativa, favorire il rientro nel contesto lavorativo;
- 3) svolgere su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
- 4) svolgere indagini socio-familiari per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
- 5) proporre all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi alle misure alternative; proporre altresì eventuali interventi di modificazione o di revoca;
- 6) prestare consulenza per il buon esito del trattamento penitenziario;
- 7) svolgere ogni altra attività prescritta da atti normativi in materia carceraria.

3. Dirigente:

- a) Titolo di studio: laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento o lauree magistrali o specialistiche equiparate così come individuate nell'allegato n. 4 della Legge 5 ottobre 2011n. 161.
- b) Retribuzione di posizione: Parametro 1 di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21.
- c) Prescrizioni speciali: durante il periodo di prova di cui all'articolo 12 della Legge 31 luglio 2009 n. 108, il dirigente è tenuto a seguire apposito corso di formazione iniziale



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

specifico per la qualifica. Il periodo di prova può pertanto essere prorogato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge n.108/2009, tenendo conto della durata del predetto corso. E', altresì, tenuto a sostenere corsi obbligatori di formazione continua.

d) Disposizioni particolari: conoscenza della lingua inglese o francese.

4. Unità Organizzativa

a) Prescrizioni speciali. All'interno della U.O. Ufficio esecuzione penale è istituito il Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT), formato: dal Direttore della U.O. Ufficio esecuzione penale, dal medico del carcere, da un educatore, uno psicologo, un'assistente sociale, un rappresentante degli operatori specializzati penitenziari. In sede di osservazione il GOT può procedere ad acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e allo svolgimento di colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base dei dati acquisiti, finalizzati a stimolare il processo di revisione critica sulle condotte antiggiuridiche poste in essere. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso di essa.

b) Norme di coordinamento e di indirizzo. Le funzioni previste in capo all'educatore giudiziario, ai sensi degli articoli 7 e seguenti delle Norme di attuazione del codice penale e di riforma della procedura penale di cui alla legge 11 dicembre 1976 n. 86 e sue successive modifiche, ricadono in capo alla U.O. Ufficio esecuzione penale.

5. Le funzioni di cui al comma 2, lettera a), numero 3) e lettera b), numeri 1) e 4) nonché le relative responsabilità, fanno capo alla figura di un Responsabile di Unità Operativa (RESUNIOP) prevista nell'ambito dell'Unità Operativa, fermi restando i poteri direttivi, disciplinari e di controllo del Dirigente dell'U.O. Il Responsabile deve essere in possesso di laurea magistrale in discipline sociologiche attinenti le funzioni ed è tenuto alla formazione permanente nel settore con la partecipazione a specifici corsi di formazione iniziale e continua.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

ALLEGATO B
PROFILO DI RUOLO
OPERATORE SPECIALIZZATO PENITENZIARIO (OPSPEN)

DESCRIZIONE DEL PROFILO

Il profilo è caratterizzato da:

- ✓ capacità e competenza atte allo svolgimento di funzioni di controllo, vigilanza, osservazione nonché prevenzione;
- ✓ capacità di gestione del rischio;
- ✓ capacità di controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; resistenza allo stress e fisica;
- ✓ ottima capacità di comunicazione e di mediazione, anche in condizioni di stress fisico o psichico;
- ✓ adeguata capacità di pianificazione ed organizzazione delle attività in funzione delle priorità e dell'importanza dei compiti;
- ✓ capacità di esplorazione conoscitiva del contesto carcerario che consenta in prospettiva l'acquisizione, mediata dai riscontri forniti dall'esperienza sul campo, dell'attitudine a decodificare le sue dinamiche ricorrenti, delle modalità prevalenti di attribuzione di significato ad eventi e situazioni, delle alternative esplicative possibili, a partire da una messa a fuoco del come questi si verificano e delle conseguenze di ciascuna opzione di intervento;
- ✓ buon livello di attenzione ed accuratezza nell'esercizio delle funzioni, con controlli sulla propria attività al fine di limitare i possibili errori operativi, dato che questi possono produrre conseguenze di una certa rilevanza;
- ✓ margine d'iniziativa e discrezionalità inerente alle qualifiche possedute; discreto livello di autonomia, legata sia alle disposizioni fornite dai superiori, sia alle indicazioni e prescrizioni di legge;
- ✓ capacità di produrre un adeguato volume di lavoro, rispetto allo standard di base, in relazione ai compiti ed alle mansioni svolte;
- ✓ buona puntualità e rispetto dei tempi prefissati in relazione ai compiti ricevuti;
- ✓ sufficiente capacità di pianificazione ed organizzazione delle attività in funzione delle priorità e dell'importanza dei compiti;
- ✓ piena capacità di lavoro in équipe e in costante collaborazione con gli altri componenti della U.O., evitando comportamenti da solista e la competizione;
- ✓ sufficiente capacità di adattarsi e di operare in diverse situazioni di lavoro, con colleghi e gruppi diversi;

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Diploma di maturità. Corso di formazione iniziale specifico per la qualifica. Corsi regolari ed obbligatori di formazione continua. Accertata idoneità psicofisica e comprovata idoneità tecnica al maneggio delle armi e del relativo munizionamento; possesso porto d'armi. Conoscenza lingua inglese o francese. Conoscenza delle principali applicazioni informatiche. Conoscenza e capacità di utilizzare le tecniche di offesa e di difesa personale. Conoscenza e capacità di applicare le tecniche di primo soccorso. Patente A e B.

**TITOLO DI STUDIO SUPERIORE SOSTITUTIVO DEL TITOLO BASE
RICHiesto**

Laurea di primo livello in ambito amministrativo o Laurea Specialistica o Magistrale in ambito amministrativo.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

ALLEGATO C
CODICE DI ETICA DEL PERSONALE PENITENZIARIO

Art. 1

(Definizione del campo di applicazione del Codice)

1. Il Codice di etica di cui al presente Capo si applica al personale penitenziario a tutti i livelli gerarchici.
2. Nulla nel presente Codice deve essere interpretato come un ostacolo all'applicazione degli strumenti o norme internazionali pertinenti dei diritti umani, e più in particolare, delle Regole Penitenziarie Europee e di altri Codici deontologici applicabili ai gruppi specializzati di personale.

Art. 2

(Obiettivi del personale penitenziario)

1. Gli scopi principali del personale penitenziario consistono, in una società democratica rispettosa dei diritti umani e retta dal principio dello stato di diritto:
 - a) nello svolgere tutte le sue funzioni conformemente al diritto interno ed alle norme internazionali;
 - b) nel proteggere e rispettare le libertà e i diritti fondamentali dell'individuo così come sono fissati, in particolare, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
 - c) nel fare in modo che tutti i detenuti siano in condizioni di incolumità e siano custoditi in condizioni conformi alle norme internazionali, ed in particolare alle Regole Penitenziarie Europee;
 - d) nel rispettare e tutelare il diritto della popolazione di essere messa al riparo da ogni attività criminale;
 - e) nell'operare in favore del reinserimento sociale dei detenuti, una volta tornati in libertà, offrendo loro la possibilità di utilizzare la loro permanenza in carcere in maniera positiva.
2. Il personale penitenziario coopera in maniera appropriata con le istituzioni pertinenti del sistema di giustizia penale, ed anche con i servizi di area penale esterna.
3. Il personale ha sempre chiaro lo scopo perseguito dal sistema carcerario e la direzione deve sempre indicare la via da seguire per raggiungere efficacemente tale scopo. Il dovere del personale va oltre quello meramente custodiale; deve infatti facilitare il reinserimento dei detenuti nella società al termine della pena, attraverso un programma positivo di custodia e assistenza.
4. La Direzione della U.O. Ufficio Esecuzione Penale deve fare in modo che, lungo l'intera carriera, tutto il personale penitenziario aggiorni e migliori le proprie



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

conoscenze e le proprie competenze professionali, seguendo corsi di formazione continua e di perfezionamento obbligatori e organizzati a livelli adeguati. Particolare cura è dedicata alla formazione a trattare con specifici gruppi di detenuti nonché allo studio degli strumenti nazionali e internazionali di salvaguardia dei diritti umani, in particolare la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, come pure le Regole penitenziarie europee.

**Art. 3
(Responsabilità)**

1. Il personale penitenziario a tutti i livelli è personalmente responsabile dei propri atti o omissioni o degli ordini impartiti ai propri subalterni, e ne assume le conseguenze; verifica sistematicamente ed in anticipo la legalità delle azioni che intende compiere.

**Art. 4
(Integrità)**

1. Il personale penitenziario mantiene e promuove standard elevati di onestà e di integrità personali. In qualsiasi circostanza deve comportarsi e deve svolgere i propri compiti in maniera tale che il suo esempio eserciti un'influenza positiva sui detenuti e ne susciti la considerazione e il rispetto.

2. Il personale penitenziario deve impegnarsi a mantenere buoni rapporti professionali con i detenuti ed i familiari di questi.

3. Il personale penitenziario non deve lasciare che i suoi interessi privati, finanziari o di altro tipo entrino in conflitto con la propria funzione. È responsabilità di tutto il personale penitenziario evitare tali conflitti di interesse e chiedere consiglio ai superiori gerarchici in caso di dubbio.

4. Il personale penitenziario deve opporsi ad ogni forma di corruzione all'interno dell'amministrazione penitenziaria. Deve informare i superiori ed altri organi competenti di qualunque forma di corruzione, consumata o tentata, all'interno dell'amministrazione penitenziaria.

5. Il personale penitenziario esegue correttamente tutte le legittime istruzioni opportunamente impartite dai superiori, ma ha il dovere di astenersi dall'eseguire quelle che sono gravemente e manifestamente contrarie alla legge nazionale o agli accordi internazionali e di farne rapporto senza dover temere sanzioni.

**Art. 5
(Rispetto e tutela della dignità umana)**

1. Il personale penitenziario in ogni momento rispetta e tutela il diritto alla vita di ogni persona.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni quotidiane, il personale penitenziario rispetta e tutela la dignità umana e preserva e fa rispettare i diritti fondamentali di ogni persona.
3. Il personale penitenziario non deve infliggere, suscitare o tollerare alcun atto di tortura né alcun altro trattamento o sanzione inumani o degradanti, in nessuna circostanza, anche quando ciò è ordinato da un superiore.
4. Il personale penitenziario rispetta e tutela l'integrità fisica, sessuale e psicologica di tutti i detenuti, anche contro ogni aggressione da parte dei compagni di detenzione o da parte di chiunque altro.
5. Il personale penitenziario deve in ogni momento trattare i detenuti, i colleghi ed ogni altra persona che fa ingresso in istituto con educazione e rispetto.
6. Il personale penitenziario non deve recare pregiudizio al diritto di ognuno al rispetto della vita privata, se non in caso di assoluta necessità e solo per raggiungere un obiettivo lecito.
7. Il personale penitenziario non deve far ricorso alla forza contro i detenuti salvo in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza fisica attiva o passiva ad un ordine legittimo, e sempre come ultima risorsa.
8. Il personale penitenziario deve effettuare perquisizioni personali unicamente quando ciò è strettamente necessario e non deve umiliare le persone perquisite.
9. E' proibito l'uso di catene di ferro. È altresì proibito utilizzare manette, camicie di forza ed altri impedimenti, tranne:
 - a) ove occorre, per misura cautelativa contro un'evasione durante un trasferimento, purché siano tolti appena il detenuto compare davanti all'autorità giudiziaria a meno che detta autorità non decida altrimenti;
 - b) per ordine del Direttore quando altri metodi di controllo siano falliti per impedire a un detenuto di ferirsi, di ferire terzi o di provocare gravi danni materiali, a condizione che il direttore avverta immediatamente il medico e segnali i fatti all'autorità giudiziaria.
10. I mezzi di cui al comma 9 non devono mai essere utilizzati, in particolare, su donne incinte o in fase di allattamento.

**Art. 6
(Trattamento ed assistenza)**

1. Il personale penitenziario deve essere sensibile ai bisogni specifici degli individui quali i minori, le donne, le minoranze, gli stranieri, le persone con salute cagionevole e i detenuti disabili, ed anche di ogni detenuto che possa essere vulnerabile per altri motivi, e deve sforzarsi quanto più possibile di soddisfare tali bisogni.
2. Il personale penitenziario deve assicurare la piena tutela della salute delle persone durante il periodo di detenzione e, in particolare, deve adottare misure immediate per garantire assistenza medica ogni volta che ciò si rivela necessario.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

3. Il personale penitenziario deve garantire l'incolumità, l'igiene e l'alimentazione adeguata dei detenuti. Deve fare di tutto per garantire che le condizioni detentive rispettino le esigenze delle norme internazionali pertinenti, in particolare delle Regole Penitenziarie Europee.

4. Il personale penitenziario deve applicarsi per facilitare il reinserimento sociale dei detenuti tramite un programma di attività costruttive ed un'interazione e un'assistenza individualizzate.

Art. 7

(Equità, imparzialità e non-discriminazione)

1. Il personale penitenziario deve rispettare la pluralità e la diversità e non deve discriminare nessun detenuto sulla base di sesso, età, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, le condizioni economiche, la nascita o qualunque altra situazione o sulla base del capo d'accusa o del reato che è stato commesso dal detenuto.

2. Il personale penitenziario deve combattere il razzismo e la xenofobia, promuovere la sensibilizzazione alle questioni legate al genere e prevenire qualunque tipo di molestia sessuale sia del personale sia dei detenuti.

3. Il personale penitenziario deve esercitare le sue funzioni in maniera equa, obiettiva e coerente.

4. Il personale penitenziario deve rispettare la presunzione di innocenza dei detenuti che non sono ancora stati condannati da un tribunale, con sentenza definitiva.

5. Il personale penitenziario deve applicare procedure disciplinari eque ed obiettive in conformità con le Regole Penitenziarie Europee. Inoltre, deve rispettare il principio secondo il quale i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare dovranno essere presunti innocenti nell'attesa dell'accertamento definitivo della loro colpevolezza.

Art. 8

(Cooperazione)

1. Il personale penitenziario deve fare in modo che i detenuti possano esercitare il diritto di avere un accesso regolare e adeguato ai loro avvocati, alle loro famiglie e al medico di propria scelta o di propria fiducia a proprie spese, per tutta la durata della detenzione.

2. Il personale penitenziario deve facilitare la cooperazione con le organizzazioni governative e non governative e i gruppi sociali che operano per il benessere sociale dei detenuti.

3. Il personale penitenziario deve promuovere lo spirito di cooperazione, di sostegno, di reciproca fiducia e di comprensione fra colleghi.

Art. 9



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

(Riservatezza e protezione dei dati)

1. Le informazioni di natura riservata di cui il personale è in possesso devono rimanere confidenziali, a meno che l'esercizio delle funzioni o le esigenze della giustizia esigano il contrario.
2. Una particolare attenzione deve essere posta all'obbligo di rispettare i principi del segreto professionale in ambito sanitario.
3. La raccolta, la conservazione e l'utilizzo di dati personali da parte del personale penitenziario devono essere conformi ai principi che regolano la tutela dei dati e devono essere limitati, in particolare, a ciò che è necessario per la realizzazione di obiettivi leciti, legittimi e specifici.

Art. 10

(Disposizioni generali)

1. Il personale penitenziario deve rispettare il Codice di Etica del personale penitenziario. Deve, inoltre, prevenire ed opporsi vigorosamente ad ogni violazione delle disposizioni di esso.
2. Il personale penitenziario che ha ragione di credere che ha avuto luogo o sta per essere commessa una violazione del Codice di Etica del personale penitenziario deve informarne i superiori e, se necessario, altre autorità competenti.